

DISEGNO DI LEGGE RECANTE INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL DISAGIO ABITATIVO IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE SOCIALI

Art. 1

(Sospensione delle procedure esecutive di rilascio)

1. Al fine di contenere il disagio abitativo e di favorire il passaggio da casa a casa per le particolari categorie sociali individuate dalla legge 8 febbraio 2007, n. 9, in attesa della compiuta realizzazione dei programmi concordati all'esito della concertazione istituzionale per la programmazione in materia di edilizia residenziale pubblica, prevista dall'articolo 4 della citata legge n. 9 del 2007, il termine di sospensione per l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazione, previsto dal comma 1 dell'articolo 1 della stessa legge, è differito al 15 ottobre 2008.

2. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 1 continuano a trovare applicazione le disposizioni dell'articolo 1, commi 2, 4, 5 e 6, della legge n. 9 del 2007. Continuano a trovare applicazione altresì i benefici fiscali di cui all'articolo 2 della stessa legge.

Art. 2

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 2, secondo periodo, valutato in 2,59 milioni di euro nell'anno 2008 e 8,75 milioni di euro nell'anno 2009, si provvede ai sensi del comma 2 del presente articolo.

2. A valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 2, comma 4, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 31 luglio 2005, n. 156*, l'importo di 11,34 milioni di euro relativo all'anno 2007 è conservato nel conto dei residui e versato ad apposita contabilità speciale di tesoreria per essere riversato all'entrata del bilancio dello Stato per 2,59 milioni di euro nell'anno 2008 e 8,75 milioni di euro nell'anno 2009.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'*articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468*, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *i-quater*), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della *legge 5 agosto 1978, n. 468*, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al

presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.